

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

?Ritenute degli intermediari a tutto campo: prime criticità

di Ennio Vial

Come ormai noto, il **comma 2 del nuovo articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990** stabilisce, come principio di carattere generale, che tutti i redditi derivanti dagli **investimenti** detenuti all'**estero** e dalle **attività estere** di natura finanziaria siano in ogni caso assoggettati a **ritenuta** o ad **imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli **intermediari** residenti che intervengono nella riscossione dei relativi **flussi finanziari** e dei redditi, oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività siano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione.

Viene quindi introdotta una forma di **tassazione alla fonte a titolo di acconto** su determinate tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, e che derivano da investimenti detenuti all'estero o da attività estere di natura finanziaria.

Purtroppo, il prelievo va effettuato con riferimento ai **flussi** per i quali gli **intermediari** intervengono nella **riscossione** a prescindere da un incarico alla riscossione ricevuto dal contribuente o dal soggetto erogante.

Dico “purtroppo” perché l’adempimento risulterà particolarmente oneroso per i soggetti coinvolti in quanto il prelievo deve essere operato sulla **parte imponibile del reddito**, ossia su un ammontare che potrebbe non essere ancora conosciuto.

La [**C.M. 38/E/2013**](#) chiarisce che ai fini del corretto adempimento dei predetti obblighi di sostituzione tributaria, il **contribuente** deve fornire i dati per la **corretta individuazione** della **fattispecie imponibile** e dell’imposta dovuta.

Ad esempio, per i redditi derivanti dalla **locazione di immobili** situati all'estero, se tale reddito non è soggetto ad imposta nel Paese estero, la base imponibile della ritenuta è costituita dall'ammontare del **canone di locazione** percepito ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese, mentre, se il reddito è soggetto ad imposta nello **Stato estero**, la ritenuta deve essere effettuata sull'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese.

Ebbene, l’esperienza concreta mostra che queste **informazioni** non sono sempre facili da ottenere, soprattutto all’inizio dell’anno e vengono **desunte ex post** in sede di dichiarazione dei

redditi. Operativamente, a giugno si chiede al consulente estero la dichiarazione dei redditi del contribuente per poter ricavare la base imponibile da inserire nel **rgo RL12**.

D'ora in avanti l'adempimento verrà anticipato a gennaio dell'anno precedente.

La circolare n. 38/2013 precisa che qualora il contribuente abbia subito il **prelievo** di **un'imposta non dovuta** ovvero l'imposta sia stata applicata in misura superiore a quanto dovuto, può richiederne all'intermediario la **restituzione** entro il termine del **28 febbraio dell'anno successivo** a quello del prelievo. L'intermediario scomuterà l'importo della ritenuta da quelle successive.

In alternativa, il contribuente può presentare all'Amministrazione finanziaria **istanza di rimborso** con le modalità e i termini stabiliti dall'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973.

L'intermediario è poi tenuto a segnalare le posizioni per le quali **non** sia stato **applicato** il **prelievo alla fonte** anche per effetto del rimborso operato successivamente.

I soggetti che hanno **immobili locati all'estero** devono quindi attivarsi immediatamente con il consulente estero per chiedere quale sarà la **base imponibile** del reddito in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno 2014 che verrà presentata nel 2015. *Quid iuris* nel caso in cui l'immobile si trovi in un **Paese** che - come il nostro - **cambia** continuamente **le normative** magari con effetto retroattivo?

Il passo successivo è quello di **comunicare** la **base imponibile** alla **banca** al fine di consentirle di operare la ritenuta in modo corretto. Infatti, la banca tenderà ad applicare la **ritenuta** del **20%** sull'intero ammontare oppure, se il cliente è un imprenditore o un lavoratore autonomo, l'istituto potrebbe **non applicare ritenuta** alcuna in forza della presunzione contenuta in tal senso sempre nella circolare n. 38/E/2013. In questo caso il contribuente dovrà informare la banca che invece quel flusso è da tassare.

Preso dallo sconforto, il contribuente potrebbe **rinunciare** e **subire la ritenuta** integrale sperando di **recuperarla** in sede di **Unico**. Questa eventualità non è contemplata dalla circolare ma dovrebbe essere ammessa. Spunti in tal senso possono essere ricavati dalla [**risoluzione n. 55/E/13**](#) che ha ammesso lo scomputo delle ritenute subite dai minimi.

Era richiesto, a tal fine, di **valorizzare** con il codice «1» nel campo «Situazioni particolari» posto in corrispondenza della «Firma della dichiarazione» nel frontespizio di Unico PF 2013, e di indicarle in colonna 2 del rigo RS33, dedicato alle **ritenute** cedute dai consorzi, lasciando vuota colonna 1.

Inoltre, la [**risoluzione n. 199/E/2001**](#) ha chiarito che, oltre al lavoratore dipendente ed al co.co.co, anche il **lavoratore autonomo** può chiedere al sostituto l'applicazione di una ritenuta più elevata.

Tale comportamento, infatti, non lede le **ragioni dell'Erario** che vede invece anticipare il versamento dei tributi.